



COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.48 del 30-10-2019

Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione

Oggetto:

**INDIVIDUAZIONE ULTERIORI CONDIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE DI PUNTEGGI
PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI ACCESSO AGLI ALLOGGI E.R.P.
(ART. 28 L.R. 03.11.2017, 39).**

L'anno **duemiladiciannove** addì **trenta** del mese di **ottobre** alle ore **19:00** nella sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti notificati ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE MERLO ANNALISA.

Il Sig. SCHIAVON MARTINO, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Signori:

DE BONI GABRIELE

BASSAN ALESSANDRO

ORLANDO CARMELO

Alla trattazione del presente argomento iscritto all'ordine del giorno sono presenti i Signori:

SCHIAVON MARTINO	P	BASSAN ALESSANDRO	P
RINUNCINI ENRICO	P	NARIUZZI ANASTASIA	A
RAVAZZOLO EMY	P	PEGORARO NICOLO'	P
NARDO ROBERTO	P	ORLANDO CARMELO	P
ZOPPELLO CATIA	P	SCHIAVON MARCO	P
SALMASO LAURA	P	DEL NEGRO CLAUDIO	P
ZIGLIO ALESSIA	P	RENNA FILIPPA	P
DE BONI GABRIELE	P	VOLPIN LEONARDO	P
GASPARIN ALESSIA	P		

Presenti 16 Assenti 1

Verbale letto, approvato e firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL PRESIDENTE
SCHIAVON MARTINO

[firma digitale sull'originale]

IL SEGRETARIO GENERALE
MERLO ANNALISA

[firma digitale sull'originale]

Il SINDACO introduce l'argomento ricordando che la Regione Veneto con la Legge Regionale 3 novembre 2017, n. 39 ha adottato nuove *Norme in materia di edilizia residenziale pubblica*. Successivamente con Delibera di Giunta Regionale n. 1119 del 31.07.2018 è stato approvato il nuovo *Regolamento Regionale in materia di Edilizia Residenziale Pubblica*, che prevede nuovi criteri per l'accesso agli alloggi E.R.P. dando facoltà ai Comuni di articolare ulteriormente i punteggi per formare le graduatorie per l'assegnazione degli alloggi.

Invita quindi l'Assessore alle Politiche Sociali, Emy RAVAZZOLO, a presentare la proposta di deliberazione.

Si riportano di seguito la relazione e il dibattito così come trascritti dalla registrazione.

RAVAZZOLO EMY - Assessore

Buonasera a tutti. Sì, come anticipato dal Sindaco, la Legge Regionale 39/2017 ha, appunto, ridefinito la materia di assegnazione dell'edilizia residenziale pubblica definendo quelli che sono i criteri per la realizzazione delle graduatorie, in funzione delle quali vengono assegnati gli alloggi, ha individuato una serie di criteri, dando poi facoltà alle Amministrazioni locali, e ai Comuni, di regolamentare altri ulteriori otto punti, sulla base di quelle che sono le necessità, i bisogni rilevati da ogni singolo Ente comunale.

A tal proposito il Comune di Ponte San Nicolò, a seguito di uno studio, che ovviamente abbiamo condotto insieme all'Ufficio servizi sociali, e di valutazioni anche, appunto, in merito alle situazioni dei nostri nuclei familiari esistenti, o potenziali, abbiamo individuato quattro criteri in base ai quali assegnare questi otto punti riservati al Comune e, quindi, facendo un breve riassunto, abbiamo cercato di valorizzare la residenza nel Comune di Ponte San Nicolò, piuttosto che, in alternativa per i non residenti, il fatto che abbiano già relazioni con il nostro Comune dovute da un'attività lavorativa già svolta all'interno, appunto, del nostro territorio, per poi andare a, in qualche modo, valorizzare quelle situazioni di disagio economico, o sociale, che sono, appunto, già presenti, o potenziali, presenti all'interno del Comune, senza trascurare, poi, nell'ultimo punto, quella che è l'incidenza del canone di locazione attuale che ciascuno di questi nuclei familiari attualmente deve sostenere, rispetto al reddito che ha a disposizione.

Do per letta ovviamente la delibera, e rimango a disposizione se ci sono ulteriori approfondimenti. Grazie.

ORLANDO CARMELO - Consigliere

Buonasera a tutti. La legge regionale individua, nella fattispecie, nel Regolamento regionale, all'articolo 8, al punto 4, la facoltà del Comune di dare ulteriori punteggi, otto punteggi, no? L'articolo 8, il comma 4, nella fattispecie, dice che "questi punti devono essere, o possono essere dati con riferimento a particolari situazioni presenti nel proprio territorio".

Allora, avete individuato, sono stati individuati quattro punti, e onestamente abbiamo un po' di perplessità, prevalentemente sul terzo punto. Il primo punto ribadisce un attimo i punti da dare a coloro che sono da più anni residenti, più si va avanti, più ci sono i punti, quindi mi pare che sia un supporto ulteriore a quanto dice la legge, ma nel terzo punto, dove analizzate le condizioni di disagio sociale, o economico, viene scritto così "nuclei familiari i cui componenti siano in carico al Servizio sociale del Comune di Ponte San Nicolò, assieme ad altri Servizi specialistici, quali, ad esempio, il Centro Salute Mentale, il Servizio per le dipendenze, il Consultorio familiare, la Neuropsichiatria infantile, o che abbiano beneficiato per almeno sei mesi di progetti assistenziali, o di sostegno a contributi diretti, o indiretti, da parte del Comune di Ponte San Nicolò", e anche la parte dopo "persone inserite in strutture residenziali, a favore dei quali i Servizi sociali del Comune di Ponte San Nicolò abbia predisposto un progetto di rientro nel territorio, ovvero nei nuclei familiari con minori, a favore dei quali i Servizi sociali del Comune di Ponte San Nicolò abbia assicurato interventi di sostegno educativo o sociale". Quindi praticamente voi dite che per questi tipi di nuclei familiari è bene essere accorti e dare un aiuto.

Noi la leggeremmo in un altro modo, ovverosia, per coloro che hanno sicuramente questi problemi non è detto che non vanno aiutati, anzi, vanno aiutati, ma non ravvediamo che l'assegnazione della casa ATER, case di edilizia residenziale pubblica, non ravvediamo che siano queste le risposte che vanno date a questa tipologia di problematica, così come l'ultimo punto, sempre, del terzo punto, ovverosia "nei nuclei familiari in cui ci sono presenti minori, a favore dei quali l'Autorità Giudiziaria abbia disposto interventi di tutela, ovvero, nuclei familiari i cui componenti conviventi presentino una situazione di elevata conflittualità già nota al Servizio sociale, e per i quali il Servizio sociale ritiene che l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale costituisca – l'assegnazione di un alloggio – condizione per il superamento della situazione di disagio sociale". Ecco, noi non siamo assolutamente d'accordo nel...

(Intervento fuori microfono)

...no, non nel metodo, ma non condividiamo che l'assegnazione di una casa popolare dia risposte a questa tipologia di problematica, quindi abbiamo molte perplessità sull'assegnazione di questi punti. Ecco, io, da parte mia, e noi, i due Consiglieri la pensano come me, penso, e quindi non ci troviamo d'accordo. Grazie.

SCHIAVON MARCO - Consigliere

Vorrei solo aggiungere, perché adesso il consigliere Carmelo Orlando è stato, forse, un po' più tenero di quello che potrei essere io adesso. Allora, analizzando questo Regolamento, come diceva poc'anzi, che, comunque, è previsto da una legge regionale che dà una possibilità, poi, di esprimere dei punteggi, al massimo di otto punti, anche ogni Comune, noi siamo andati a vedere anche quello che hanno fatto altri Comuni, in particolare Comuni che puntano un po' più sulla territorialità o, comunque, Comuni che puntano un po' più su chi è residente da molti anni, chi può aver perso un posto di lavoro, chi può aver, per esempio, avuto dei disagi economici, familiari, o altro. Qua, purtroppo, queste cose non le vediamo.

Vediamo un criterio previsto al punto 1, che è quello che ci vede d'accordo, la differenziazione da parte... diciamo, proprio di considerare l'anzianità – usiamo questo termine – di residenza del Comune, che penalizza chi è da poco residente, rispetto a chi lo è da molti anni. Penso che sia la direzione giusta da prendere, come hanno fatto altri Comuni della Provincia di Padova.

Qua ci troviamo, per esempio, per fare un esempio pratico, a fare la considerazione che chi è residente da almeno 15 anni prende 6 punti; se andiamo a fare, invece, le somme per il punto 3, che diceva poco fa il collega Orlando, ci troviamo che se abbiamo... di questi tre commi, va beh, queste tre parti, e facciamo, paradossalmente, la somma di tutti e tre, questo, in automatico, scavalca, magari per una situazione anche di disagio legato anche, per esempio, alla tossicodipendenza, che di solito la tossicodipendenza non è legata solo al fatto che, poveretto, lui è tossicodipendente, molto spesso si trovano degli spacciatori, anche, in abitazioni locate, o comunque abitazioni E.R.P., e questi spacciatori, di solito, non dovrebbero avere, secondo noi, la precedenza rispetto a chi, magari, ha avuto un disagio.

Quindi, questa persona – faccio l'esempio – si troverebbe a scavalcare – direi, usiamo il termine – impropriamente chi, magari, per problematiche anche legate al fatto... un divorzio, o altro, deve mantenere i figli, mantenere la moglie, eccetera, si trova ad aver perso la casa e, di conseguenza, ne richiede comunque la casa.

Allora, noi a Ponte San Nicolò siamo andati anche a vedere quanti alloggi ci sono. Ci sono ben 57 alloggi ATER, di cui ce ne sono 2 liberi, attualmente, e questi 2 liberi, evidentemente, riceverebbero una grande richiesta da parte, comunque, di tutti questi... penso che comunque sia una considerazione di non poco conto quella di dire “diamo l'alloggio, ma cerchiamo di farlo senza...”.

Quindi, equità, equità sociale – usiamo questo termine – per attribuirlo a chi merita veramente.

Ecco, quindi, noi proprio, ripeto... ho messo l'inciso io, punto 3, sinceramente, va assolutamente rivisto, per il fatto che il punteggio, solamente facendo la somma anche dei primi due, andrebbe comunque a penalizzare il residente, per le motivazioni che poco fa ho spiegato. Grazie.

ORLANDO CARMELO - Consigliere

Beh, visto che il consigliere Marco Schiavon ha dato il là, avevamo analizzato anche altri aspetti. Eravamo subito partiti, in effetti, nel porci la domanda: come mai questa questione è stata risolta prevalentemente – mi viene da dire – dal Settore servizi sociali, se non erro, no? Perché sicuramente investe tante problematiche, tanti Settori, ci domandavamo, in effetti: oltre a queste persone, che hanno problemi di salute mentale, di dipendenze, ci sono anche persone che sono sanissime, e che, purtroppo, nella loro vita, si incontrano di fronte a difficoltà impreviste, alle quali sicuramente non volevano dover affrontare, tipo persone che divorziano, papà che devono andare a dormire, talvolta, sotto al ponte, perché la casa viene assegnata alla moglie e ai figli, o da un'altra parte, a persone che magari hanno avviato attività commerciali, artigianali, e per qualsivoglia motivo sfortunatamente non ce l'hanno fatta, vengono pignorati, rimangono senza casa, è facile a volte giudicare, però talvolta sono sventure che capitano loro, ecco, così, ci domandavamo: ma forse anche queste persone, nel caso in cui chiedessero un aiuto, una casa, potrebbero aver avuto diritto ad avere più attenzione? Una persona che, magari, è realmente in difficoltà per pagare un affitto, sia artigiano, sia pensionato, sia dipendente, in particolari situazioni dovrebbe essere preso in considerazione.

Se mi è consentito, anche, poi, il quarto punto mette in relazione l'incidenza del canone con determinati indicatori: l'incidenza del canone che paga uno, in realtà, se una persona è andata in difficoltà – ecco, magari chiedo il vostro supporto per chiarirmi la questione – se una persona pagasse, per assurdo, 2.000 euro di canone perché... perché voleva andare a vivere in una villa, a differenza di una persona più umile e modesta, che magari vive in una casa il cui canone è modesto, fosse di 3-400 euro, il rapporto, quindi, 5:1, il rapporto verrebbe un pochino falciato? Grazie.

RAVAZZOLO EMY - Assessore

Mi sarebbe piaciuto che i Consiglieri presenti in Commissione avessero posto questi interrogativi alla responsabile dell'Ufficio Servizi sociali, perché avrebbe saputo testimoniare come, dalla sua esperienza, alcuni di questi casi che voi citate, di persone che usufruiscono dei servizi al Centro Salute Mentale, alle Dipendenze, al Consultorio familiare, una volta che hanno ottenuto, in qualche modo, la sicurezza di un alloggio, hanno anche trovato una sorta di stabilità tale per cui anche il recupero ha... ma, ripeto, riporto quello che le assistenti sociali e la responsabile mi hanno indicato, e quindi nulla di mio personale, o di mio pensiero, dicevo, queste persone sono riuscite in questo modo a trovare un recupero più veloce e... sì, proprio dettato dal fatto che avere una casa in qualche modo dà una sicurezza anche psicologica diversa.

I casi che citavate, di persone che non hanno redditi sufficienti a mantenersi, sono anche questi beneficiari del punteggio, perché, se leggete bene, sono... allora, sono solitamente persone che comunque già si affacciano al Servizio chiedendo un aiuto, e quindi beneficiano del sostegno anche tramite contributi diretti o indiretti che il Comune mette a disposizione di queste persone, e quindi ritengo che anche i casi che avete citato siano tutelati, in qualche modo, siano stati considerati – scusate – in quest'analisi.

Di più, mi citate padri di famiglia che sono addivenuti a delle separazioni, ma noi includiamo anche nei ragionamenti padri e madri di famiglia che vivono, che sono costretti a vivere in una stessa casa, nonostante il rapporto coniugale non sia più dei migliori, e abbiamo tutelato anche questa opzione, considerando, appunto, anche nuclei familiari in cui ci sono ancora delle conflittualità non risolte, proprio perché non riescono ad avere redditi tali per separarsi, e quindi avere due alloggi, e mantenere due alloggi, e quindi credo che, in qualche modo, abbiamo risposto a tutto quello che avete evidenziato. Non aggiungo altro. Grazie.

SCHIAVON MARCO - Consigliere

La ringrazio, Assessore Vicesindaco Ravazzolo, per la risposta, faccio solo però notare una cosa: la legge regionale in questione, su cui dopo abbiamo posto... ci sono queste possibilità di aggiungere questi punteggi, allora, prevede, comunque... le faccio notare che prevede, all'articolo 46, di questa legge, "attribuzione di alloggi per finalità sociali". Vado a leggere il primo punto, comma 1: il Comune, previa autorizzazione da parte della Giunta regionale, può riservare, per situazioni di fragilità sociale, a favore delle Aziende ULSS, e dei Servizi sociali del Comune, fino al 2% degli alloggi da assegnare annualmente; tali alloggi possono essere attribuiti anche a diversi soggetti del Terzo Settore inseriti nella rete territoriale dei soggetti dei Servizi sociali, ivi comprese le strutture di cui alla legge regionale 23 aprile 2013; comma 2: gli alloggi di cui al comma 1 sono destinati a categorie di soggetti anche non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 25, interessati da progetti socio-assistenziali, oggetti di accordi di programma tra la Regione... eccetera, eccetera, eccetera.

Allora, io dico: ma se già la legge regionale prevede questa possibilità, perché lo dovete prevedere un'altra voi nel Regolamento? Mi pare che ci sia un'aggiunta impropria – oserei dire, usiamo questo termine – e penalizzante nei confronti di altri soggetti. E qui mi fermo anch'io. Grazie.

SCHIAVON MARTINO - Sindaco

Se non ci sono altri interventi io, prima di mettere ai voti, mi sento di dire che... intanto di ringraziare il lavoro fatto dagli Uffici, perché, lo sapete, a me non piace andare a guardare gli altri Comuni, perché noi siamo a Ponte San Nicolò e, quindi, a Ponte San Nicolò operiamo, e quindi mi sento di dire che gli Uffici hanno fatto un ottimo lavoro.

Tengo a precisare, poi, un'altra cosa: i rilievi posti, che possono essere condivisibili, o meno, riguardano situazioni di disagio previste, o previsti, nel Comune, e queste situazioni di disagio, questi punti non vengono dichiarati dal richiedente, ma vengono assegnati dall'Ufficio, o dagli Uffici dei Servizi sociali, proprio per questo anche la delibera... cioè, la delibera è stata prodotta e profusa dagli Uffici in questione. Quindi, ribadisco, e torno a dire un grazie al lavoro fatto.

Come dicevo un attimo fa, io credo che ognuno poi è libero, ovviamente, di pensare, o di vederla come meglio crede, però io credo che l'aspetto principale che noi dovremmo in ogni caso, e sempre, avere in mente, ma soprattutto a cuore, sono i minori, quindi, credo che il lavoro – tanto per ribadirlo – fatto dagli Uffici nell'individuare dei punteggi, che non possono essere sommati tra di loro, ma con gli altri, quindi se nel punto 3 ho 4 punti, 4, ne posso avere... non posso avere anche 5 e 6, ma a seconda di quello che l'Ufficio assegna, avrà.

Pertanto io dico, e credo che il nostro primo obiettivo, o il nostro primo... la nostra prima direzione è proprio quella di poter, in ogni caso, tutelare i minori, e il lavoro fatto e il lavoro svolto io credo vada proprio in questo senso.

Esce SALMASO. Presenti n. 15.

Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione il punto all'Ordine del Giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall'Assessore alle Politiche Sociali;

Vista la Legge Regionale 3 novembre 2017, n. 39 recante "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica", che all'art. art. 28 prevede che la graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sia formata sulla base di punteggi definiti da apposito Regolamento approvato dalla Giunta Regionale con riferimento a specifiche condizioni indicate dal medesimo articolo e che ciascun Comune possa individuare ulteriori condizioni in relazioni a fattispecie diverse ai fini dell'assegnazione di ulteriori punteggi, in riferimento a particolari situazioni previste nel proprio territorio;

Richiamato l'art. 8 del *Regolamento Regionale in materia di edilizia residenziale pubblica* (n. 4/2018), approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1119 del 31.07.2018, con il quale la Regione ha declinato i punteggi da assegnare in presenza delle condizioni oggettive e soggettive del concorrente e del suo nucleo familiare individuate dall'art. 28 della citata L.R. 3.11.2017 n. 39 ed ha stabilito che il punteggio a disposizione di ciascun Comune, con riferimento a particolari situazioni previste nel proprio territorio, è di punti da uno ad otto;

Atteso che i criteri ed i relativi punteggi previsti dalle sopra richiamate disposizioni regionali sono i seguenti:

CRITERIO	PUNTEGGI
<i>Con riferimento alle condizioni soggettive:</i>	
a) situazione economica disagiata, stabilita sulla base dell'indicatore ISEE-ERP	
- indicatore ISEE-ERP da 2000,00 a 10.000,00	punti da 5 a 1
- indicatore ISEE-ERP da 00,00 a 2000,00	punti 5
b) presenza di persone anziane:	
- di età compresa fra anni 65 e anni 75	punti da 1 a 3
- oltre i 75 anni	punti 3
c) presenza di persone con disabilità:	
c. 1) presenza di persone con di invalidità superiore ai due terzi	punti 3
c. 2) presenza di persone portatrici di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge 104/92 (le condizioni di cui ai punti c.1 e c.2 non sono cumulabili)	punti 5
d) genitore solo con figli a carico:	
- per figli minorenni da 1 a 3	punti da 2 a 5
- oltre i tre figli	punti 5
- per figli maggiorenni da 1 a 3	punti da 1 a 3
- oltre i tre figli	punti 3
e) nucleo familiare di nuova formazione costituito da coppie che abbiano contratto matrimonio e coppie che si trovino nelle condizioni di cui alla Legge 20.05.2016, n. 76 da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando oppure che il matrimonio, l'unione civile o la convivenza avvenga prima dell'assegnazione dell'alloggio:	
- senza figli	punti 3
- con figli minori di età inferiore a quattro anni	punti 7
- con figli minori di età superiore a quattro anni	punti 5
f) residenza anagrafica o attività lavorativa nel Veneto:	
- da dieci a trenta anni	punti da 2 a 7
- oltre i trenta anni	punti 7
g) emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza:	punti 2

h) anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva negli ultimi dieci anni:	
- da 1 a 5 anni	punti da 1 a 5
<i>Con riferimento alle condizioni oggettive:</i>	
a) condizioni abitative improprie dovute a:	
1) dimora procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica debitamente certificata dall'ente che ha assegnato la dimora	punti 10
2) coabitazione con altro o più nuclei familiari	punti 1
3) presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatore di handicap motorio	punti 2
4) sovraffollamento, documentato da certificato dell'autorità competente di data non anteriore ad un anno dalla data di pubblicazione del bando: da tre a quattro persone a vano utile (esclusa la cucina se inferiore a mq 14)	punti da 2 a 4
5) alloggio antighenico	punti 2
b) rilascio di alloggio a seguito di provvedimento esecutivo, non intimato per inadempienza contrattuale fatte salve le cause di morosità incolpevole previste dalla normativa vigente, o altra condizione che renda impossibile l'uso dell'alloggio, debitamente documentate	punti 12
c) mancanza di alloggio da almeno un anno:	punti 14

Considerato che l'obiettivo del citato articolo 28 della L.R. 39/2017 è quello di valorizzare le particolari situazioni previste nei singoli territori e ritenuto pertanto di individuare i criteri per l'assegnazione dei punteggi a disposizione del Comune sulla base delle condizioni di disagio in cui versano i cittadini che hanno presentato istanza di assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica a questa Amministrazione Comunale negli ultimi anni e, pertanto, sulle situazioni effettivamente presenti sul territorio;

Atteso che la previgente normativa regionale recante la disciplina per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (L.R. 2 aprile 1996, n. 10) prevedeva, quale requisito per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, quello della residenza anagrafica o dello svolgimento di attività lavorativa esclusiva nel Comune cui il bando era riferito, mentre la novella Legge Regionale n. 39/2017, che ha abrogato la citata norma, ha ampliato il bacino di accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) da assegnare con il Bando, estendendo la possibilità di presentare domanda in un qualsiasi comune della Regione a tutti i cittadini residenti in Veneto da almeno 5 anni anche non consecutivi, calcolati negli ultimi 10 anni, fermo restando il requisito della residenza nel Veneto da parte del richiedente alla data di scadenza del bando;

Rilevato che il numero di nuclei familiari residenti nel Comune di Ponte San Nicolò che nell'ultimo quinquennio hanno presentato domanda di alloggio E.R.P. è mediamente pari a 45, a fronte di una media annua di alloggi di proprietà ATER disponibili pari ad una unità per ciascun anno;

Ritenuto, in relazione agli specifici bisogni del territorio, in particolare in relazione alle problematiche dell'abitazione, di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 28, comma 2 della Legge Regionale n. 39/2017 e dall'art. 8, comma 4 del Regolamento Regionale 4/2018 e di stabilire quali ulteriori condizioni per l'attribuzione dei punteggi ai fini delle graduatorie le seguenti fattispecie alle quali assegnare i punteggi di competenza comunale (massimo 8 punti):

<i>CRITERIO</i>	<i>PUNTEGGI</i>
1) Nuclei familiari il cui richiedente sia residente nel Comune di Ponte San Nicolò alla data di scadenza del bando:	
- da almeno 5 anni	Punti 2
- da almeno 10 anni	Punti 4
- da almeno 15 anni	Punti 6
2) Nuclei familiari non residenti a Ponte San Nicolò in cui almeno uno dei componenti abbia svolto, per almeno un anno alla data di scadenza del bando, attività lavorativa esclusiva nel Comune di Ponte San Nicolò	Punti 1

3) Situazione di disagio economico o sociale:	
- Nuclei familiari i cui componenti siano in carico al Servizio Sociale del Comune di Ponte San Nicolò assieme ad altri servizi specialistici (quali, ad esempio, il Centro Salute Mentale, il Servizio per le Dipendenze, il Consultorio Familiare, la Neuropsichiatria Infantile) o che abbiano beneficiato per almeno 6 mesi di progetti assistenziali o di sostegno, o di contributi diretti o indiretti da parte del Comune di Ponte San Nicolò	Punti 4
- Persone inserite in strutture residenziali ed a favore delle quali il Servizio Sociale del Comune di Ponte San Nicolò abbia predisposto un progetto di rientro nel territorio, ovvero nuclei familiari con minori a favore dei quali il Servizio Sociale del Comune di Ponte San Nicolò abbia assicurato interventi di sostegno educativo o sociale	Punti 5
- Nuclei familiari in cui siano presenti minori a favore delle quali l'Autorità Giudiziaria abbia disposto interventi di tutela, ovvero nuclei familiari i cui componenti conviventi presentino una situazione di elevata conflittualità, già nota al Servizio Sociale al momento della scadenza del bando, e rispetto ai quali il Servizio Sociale ritenga che l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale costituisca condizione per il superamento della situazione di disagio sociale	Punti 6
4) Incidenza del canone annuo – escluse spese accessorie – indicato nel contratto di locazione sull'indicatore della situazione economica (ISE) (<i>punteggio assegnabile solo qualora il locatario - richiedente, o componente del nucleo familiare - sia residente a Ponte San Nicolò e il contratto d'affitto sia stato regolarmente registrato</i>):	
- Incidenza > del 20% < del 50%	Punti 2
- Incidenza $\geq$ 50% $\leq$ sino al 65%	Punti 3
- Incidenza $\geq$ 66%	Punti 4

Dato atto che i punteggi assegnati in base alle suindicate situazioni possono essere tra loro cumulati, sino al conseguimento di un punteggio massimo pari ad otto punti;

Dato atto, inoltre, che i requisiti di accesso ai bandi E.R.P. e le relative condizioni per l'attribuzione dei punteggi ai fini delle graduatorie, fatto salvo quanto sopra illustrato, sono interamente previsti agli artt. 25 e 28 della L.R. 39/2017 ed all'art 8 del relativo Regolamento attuativo;

Dato atto, altresì, che i criteri per l'assegnazione dei punteggi sono stati esaminati dalla Seconda Commissione Consiliare in data 28.10.2019;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti:

FAVOREVOLI 12 (Comunità Viva; Facciamo Ponte)

CONTRARI 3 (Lega-Liga Veneta)

espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,

DELIBERA

1. Per le motivazioni espresse in premessa, di avvalersi della facoltà assegnata ai Comuni dall'art. 28 della L.R. 3 novembre 2017, n. 39 e di individuare, quali condizioni per l'attribuzione dei punteggi di competenza comunale (massimo 8 punti) per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica le seguenti fattispecie;

CRITERIO	PUNTEGGI
1) Nuclei familiari il cui richiedente sia residente nel Comune di Ponte San Nicolò alla data di scadenza del bando:	

- da almeno 5 anni	Punti 2
- da almeno 10 anni	Punti 4
- da almeno 15 anni	Punti 6
2) Nuclei familiari non residenti a Ponte San Nicolò in cui almeno uno dei componenti abbia svolto, per almeno un anno alla data di scadenza del bando, attività lavorativa esclusiva nel Comune di Ponte San Nicolò	Punti 1
3) Situazione di disagio economico o sociale:	
- Nuclei familiari i cui componenti siano in carico al Servizio Sociale del Comune di Ponte San Nicolò assieme ad altri servizi specialistici (quali, ad esempio, il Centro Salute Mentale, il Servizio per le Dipendenze, il Consultorio Familiare, la Neuropsichiatria Infantile) o che abbiano beneficiato per almeno 6 mesi di progetti assistenziali o di sostegno, o di contributi diretti o indiretti da parte del Comune di Ponte San Nicolò	Punti 4
- Persone inserite in strutture residenziali ed a favore delle quali il Servizio Sociale del Comune di Ponte San Nicolò abbia predisposto un progetto di rientro nel territorio, ovvero nuclei familiari con minori a favore dei quali il Servizio Sociale del Comune di Ponte San Nicolò abbia assicurato interventi di sostegno educativo o sociale	Punti 5
- Nuclei familiari in cui siano presenti minori a favore delle quali l'Autorità Giudiziaria abbia disposto interventi di tutela, ovvero nuclei familiari i cui componenti conviventi presentino una situazione di elevata conflittualità, già nota al Servizio Sociale al momento della scadenza del bando, e rispetto ai quali il Servizio Sociale ritenga che l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale costituisca condizione per il superamento della situazione di disagio sociale	Punti 6
4) Incidenza del canone annuo – escluse spese accessorie – indicato nel contratto di locazione sull'indicatore della situazione economica (ISE) (<i>punteggio assegnabile solo qualora il locatario - richiedente, o componente del nucleo familiare - sia residente a Ponte San Nicolò e il contratto d'affitto sia stato regolarmente registrato</i>):	
- Incidenza > del 20% < del 50%	Punti 2
- Incidenza $\geq$ 50% $\leq$ sino al 65%	Punti 3
- Incidenza $\geq$ 66%	Punti 4

2. Di dare atto che i requisiti di accesso ai bandi di concorso per l'assegnazione di alloggi E.R.P. e le relative condizioni per l'attribuzione dei punteggi ai fini delle graduatorie, fatto salvo quanto sopra illustrato, sono previsti agli artt. 25 e 28 della L.R. 39/2017 ed all'art 8 del relativo Regolamento attuativo.

Successivamente, su conforme proposta del Sindaco,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l'urgenza di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti:

FAVOREVOLI 12 (Comunità Viva; Facciamo Ponte)

CONTRARI 3 (Lega-Liga Veneta)

espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

Dopo la votazione,
rientra SALMASO. Presenti n. 16.

Oggetto: INDIVIDUAZIONE ULTERIORI CONDIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE DI PUNTEGGI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI ACCESSO AGLI ALLOGGI E.R.P. (ART. 28 L.R. 03.11.2017, 39).

PARERI, RESI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.

Il sottoscritto INFANTE LAURA, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime **parere Favorevole** in merito alla **regolarità tecnica** sulla proposta di deliberazione.

24-10-2019

Il Responsabile del Servizio
F.to INFANTE LAURA

Visto: la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili.

24-10-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to QUESTORI LUCIO